

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Cagliari

RICORSO

per: **CASTI RAFAELLA**, nata a Cagliari, il 14.11.1972, residente in Cagliari, Via Monselice n. 6 (C.F. CSTRLL72S54B354G); **CASSITTA MARIA CATERINA**, nata a Tempio Pausania, il 15.03.1978, residente in Telti, Via Cristoforo Colombo n. 3 (C.F. CSSMCT78C55LO93R); **MIRTILLO PATRIZIA**, nata a Cagliari, il 13.06.1973, residente in Cagliari, Via Cagna Stefano n. 55 (C.F. MRTPRZ73H53B354M); **SPIGA CARLO**, nato a Isili, il 19.01.1969, residente in Cagliari, Via Goldoni n. 40 (C.F. SPGCRL69A19E336J), rappresentati e difesi dall' Avv. Enrico Salone, con studio in Cagliari, Via Maddalena n. 40 (C.F. SLNNRC61C29B354C; PEC: avvenricosalone@legalmail.it - fax: 070/ 6407504 per le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali) e dall'Avv. Carolina Salone, con studio in Cagliari, Via Maddalena n. 40 (C.F. SLNCLN99B41B354O; PEC: carolinasalone@pec.it - fax: 070/ 6407504), con domicilio digitale alla casella pec avvenricosalone@legalmail.it, in forza di procure speciali rese in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c.;

Ricorrenti

contro

ARES SARDEGNA-AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede ed uffici in Selargius, Via Piero della Francesca n. 1, CAP 09047, protocollo@pec.aressardegna.it;

Resistente

e nei confronti di

- **PULINO GIOVANNI MARIA**, residente in Sorso, Via Brigadiere Giacomino Spanu n. 6;
- **SCARTEDDU GIOVANNI**, residente in Selargius, Via Montanaru n. 40;

Controinteressati

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:

1) del provvedimento, in data 22.10.2025, col quale la Commissione Esaminatrice, nominata da ARES Sardegna per il *“Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di Dirigente Amministrativo, per l'area Acquisti, da assegnare alle diverse Aziende Sanitarie Regionali”*, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 18/01/2024, all'esito della prova teorico – pratica, ha dichiarato i ricorrenti **non ammessi alla prova orale** (doc. 9);

2) della Determinazione Dirigenziale n. 2971 del 4.11.2025, con la quale ARES Sardegna ha ratificato gli atti concorsuali, approvato le graduatorie finali di merito e dichiarato i vincitori del concorso indicato sub 1) (doc. 10);

3) della Determinazione Dirigenziale n. 3178 del 21.11.2025, con la quale ARES Sardegna ha rettificato la Determinazione Dirigenziale n. 2971 del 04.11.2025 (sub 2) e ha riapprovato le graduatorie finali di merito dei candidati (doc. 11);

4) di tutti i Verbali della Commissione Esaminatrice nominata per detto concorso, ivi compresi:

- il Verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 02.09.2025, nella parte relativa alla definizione dei criteri di valutazione delle prove di esame, e, segnatamente, quelli relativi alla prova teorico-pratica (doc. 3);

- il Verbale n. 4 del 16.10.2025, col quale è stata formulata la traccia della prova teorico -pratica svoltasi nella stessa data del 16.10.2025 (doc. 5);

- i Verbali n. 5 del 16.10.2025 e n. 6 del 20.10.2025, coi quali si è proceduto alla correzione degli elaborati di detta prova, e dei relativi esiti (doc. nn. 6 e 7);

- il Verbale n. 7, relativo alla prova orale svoltasi in data 29.10.2025 e dei relativi esiti (doc. 8);

- i Verbali n. 8 del 30.10.2025 e n. 9 del 21.11.2025, relativi alla formulazione delle graduatorie di merito;

- 5) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli di cui sopra;
- 6) espressamente riservata la facoltà di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità degli atti impugnati, da proporsi con separato giudizio, all'esito del presente ricorso impugnatorio.

FATTO

- 1) I ricorrenti partecipavano al *“Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di dirigente, per l'area Acquisti, da assegnare alle diverse Aziende Sanitarie Regionali”*, indetto da ARES Sardegna con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 18/01/2024 e successivo bando pubblicato in data 06.02.2025 (doc. nn. 1 e 2).
- 2) Le prove d'esame, di cui all'art. 10 del bando, venivano articolate in una prova scritta, una prova teorico-pratica, consistente nella **“predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività di acquisto nel SSN e normativa in materia di ricorsi avverso gli atti della Pubblica Amministrazione, trasparenza, riservatezza, accesso agli atti, antiriciclaggio e anticorruzione”** e, infine, in una prova orale.
- 3) In data 22.09.2025, veniva espletata la prova scritta, all'esito della quale la Dott.ssa Casti, la Dott.ssa Cassitta, la Dott.ssa Mirtillo e il Dott. Spiga risultavano idonei e venivano ammessi alla prova teorico – pratica con le lusinghiere votazioni, rispettivamente, di 29/30, 25/30, 24/30 e 22/30 (doc. 4).
- 4) Contestualmente alla correzione della prova scritta, la Commissione provvedeva in ordine alla valutazione dei titoli e attribuiva alla Dott.ssa Casti, alla Dott.ssa Cassitta, alla Dott.ssa Mirtillo e al Dott. Spiga i punteggi rispettivamente di 20,050; 11,709; 8,812 e 19,620.

5) In data 16.10.2025, in occasione della prova teorico – pratica, la Commissione Esaminatrice, con grande sorpresa dei ricorrenti, dettava una traccia che esulava per più aspetti da quanto stabilito dal bando.

6) La traccia prescelta, infatti, come si dedurrà più analiticamente nella parte motiva del presente ricorso, contrastava frontalmente coll'art. 10 del bando, sia perché **non prevedeva la redazione di un atto o provvedimento, ma la formulazione di un parere motivato**, sia perché concerneva una **materia non contemplata dallo stesso bando** e, tra l'altro, **nemmeno attinente alle funzioni del Servizio Acquisti delle Aziende Sanitarie Regionali**.

7) Gli odierni ricorrenti svolgevano, comunque, la prova teorico-pratica suddetta, all'esito della quale non risultavano idonei e, per l'effetto, non venivano ammessi alla prova orale conclusiva della procedura concorsuale.

8) Gli elaborati redatti dai ricorrenti, infatti, ottenevano un punteggio di poco inferiore alla soglia di sufficienza fissata dal bando in 21/30. E, precisamente, la dott.ssa Cassita otteneva la votazione pari a 19/30, mentre gli altri ricorrenti venivano valutati con il punteggio di 18/30.

9) Dunque, con provvedimento della Commissione Esaminatrice del 22.10.2025, gli odierni ricorrenti venivano definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale.

10) In data 29.10.2025, venivano svolte le prove orali e, con Determinazione Dirigenziale n. 2971 del 4.11.2025 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 3178 del 21.11.2025 di rettifica, veniva approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso.

11) A seguito dell'accesso agli atti della procedura concorsuale, i ricorrenti acclaravano che, oltre ai conclamati vizi attinenti alla somministrazione della prova teorico-pratica, le operazioni della Commissione Esaminatrice erano affette anche da ulteriori vizi attinenti alla fissazione dei criteri di valutazione ed all'attribuzione dei punteggi della prova teorico-pratica medesima.

12) I provvedimenti impugnati sono illegittimi, ingiusti e gravemente pregiudizievoli per gli odierni ricorrenti, i quali li impugnano dinanzi a Codesto Ecc.mo Tar per i seguenti motivi di

DIRITTO

1°) Sull'oggetto della traccia relativa alla prova teorico-pratica: violazione e falsa applicazione dell'art. Art. 72 DPR 483/1997, dell'art. 10 del Bando di concorso e del Verbale n. 1 del 02.09.2025 della Commissione Esaminatrice.

L'art. 72, comma 1, del DPR 483/1997, recante: *Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*, riguardo alle prove d'esame, così dispone testualmente:

“Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta ...omissis...

b) prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio”

Conformemente a tale disposizione regolamentare, il bando di concorso, all'art. 10, rubricato ***“Prove d'esame”***, prevedeva: ***prova teorico - pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività di acquisto nel SSN e normativa in materia di ricorsi avverso gli atti della Pubblica Amministrazione, trasparenza, riservatezza, accesso agli atti, antiriciclaggio e anticorruzione”***.

La Commissione Esaminatrice, col verbale n. 1 del 02.09.2025, a pag. 11, adeguandosi alle superiori disposizioni regolamentari e della *lex specialis* del concorso, così stabiliva:

“- prova pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti le attività amministrative delle Aziende Sanitarie nell'ambito delle Aree di riferimento – la prova dovrà comunque essere illustrata schematicamente per iscritto”.

Alla luce delle riportate disposizioni regolamentari, della *lex specialis* del concorso e di quanto stabilito dalla stessa Commissione Esaminatrice, non vi è dubbio, quindi, che la prova pratica dovesse consistere nella **“predisposizione di atti o provvedimenti”**

Si tratta di una disposizione chiara, la quale individua in maniera precisa la tipologia di elaborato la cui redazione poteva essere richiesta ai candidati nell’ambito della prova in questione ossia: **ATTI O PROVVEDIMENTI**.

In particolare, alla luce del riportato art. 10 del bando, i candidati si aspettavano di dover redigere un atto endoprocedimentale o un provvedimento riguardante una delle materie declinate nel medesimo art. 10 (***“attività di acquisto nel SSN e normativa in materia di ricorsi avverso gli atti della Pubblica Amministrazione, trasparenza, riservatezza, accesso agli atti, antiriciclaggio e anticorruzione”***).

Nella specie, invece, la Commissione Esaminatrice, disattendendo le disposizioni regolamentari e del bando di concorso, riportate più sopra, nonché quanto da essa stessa stabilito col citato verbale n. 1, ha richiesto la redazione di un **“parere motivato”** in ordine all’acquisizione delle prestazioni fornite dagli Enti del Terzo Settore, il quale, quanto a forma e contenuto, si discosta nettamente dall’**atto** o **provvedimento** inerente le attività amministrative delle Aziende Sanitarie, che avrebbe dovuto costituire oggetto della prova

Ecco, infatti, la traccia assegnata dalla Commissione Esaminatrice per la prova pratica:

*“L’Azienda Socio Sanitaria deve riorganizzare i **servizi di supporto per l’inclusione sociale e lavorativa di persone adulte dello spettro autistico**. Finora, tali servizi sono stati affidati tramite appalti tradizionali, con un capitolato rigido che descriveva le prestazioni in termini di ore/operatore. Questo approccio ha mostrato limiti evidenti: scarsa personalizzazione degli interventi, frammentazione delle risposte e una competizione basata sul ribasso economico che ha penalizzato la qualità e l’innovazione. Il Direttore Generale, consapevole delle opportunità*

offerte dal D.Lgs 36/2023 e dal **Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017**, chiede al Dirigente del Servizio Acquisti di valutare un cambio di paradigma. L'obiettivo è quello di passare dalla logica di acquisto di prestazioni a quella di creazione di un progetto condiviso con gli ETS (Enti del Terzo Settore) del territorio, valorizzandone l'esperienza e la capacità di realizzare valore sociale. **Il candidato** in qualità di Dirigente del Servizio Acquisti **deve redigere un parere motivato per il Direttore Generale**, nel quale analizza la problematica e propone la strategia amministrativa più idonea: 1. Analisi comparativa dei modelli giuridici: illustrare in modo comparato i principali percorsi che l'azienda può seguire; 2. Proposta motivata dello strumento da adottare: sull'analisi della comparazione effettuata, indicare e motivare in modo approfondito quale modello sia da preferire per il caso di specie; 3. Schema del procedimento amministrativo conseguente: una volta scelto lo strumento, delineare schematicamente le fasi principali del procedimento amministrativo da avviare".

In definitiva, la locuzione **"predisposizione di atti o provvedimenti"** riguardanti l'attività amministrativa delle Aziende Sanitarie, utilizzata nelle menzionate disposizioni regolamentari e concorsuali, nel delineare l'oggetto della prova pratica, non lascia spazio alcuno alla possibilità di includervi anche i **"pareri motivati"**.

Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: **"Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva"**

(cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n.4193; VI, 6 febbraio 2023, n. 1232; IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).

Ancora, **“le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione”** (Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2704; V, 16 agosto 2022 n. 7145; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).

Sebbene la scelta della traccia rientri nella discrezionalità tecnica della commissione, il contenuto della stessa non può esulare dalle prescrizioni contenute nelle superiori disposizioni regolamentari e che, tra l’altro, la Commissione Esaminatrice si è espressamente autovincolata ad applicare.

Di qui l’illegittimità degli atti impugnati per tutti i profili indicati in rubrica.

2°) Sulla materia oggetto della prova teorico -pratica: violazione e falsa applicazione dell’art. 72 DPR 483/1997, dell’art. 10 del Bando di concorso e del Verbale n. 1 del 02.09.2025 della Commissione Esaminatrice.

2.1. L’art. 10 del bando limitava le materie oggetto della prova teorico -pratica alla “attività di acquisto nel SSN e normativa in materia di ricorsi avverso gli atti della Pubblica Amministrazione, trasparenza, riservatezza, accesso agli atti, antiriciclaggio e anticorruzione”.

Tuttavia, l’oggetto della traccia in concreto somministrata in sede di prova teorico – pratica e, nella specie, l’approvvigionamento **“di servizi di supporto per l’inclusione sociale e lavorativa di persone adulte dello spettro autistico”**, non rientra nell’alveo di quell’attività di acquisto del SSN di competenza del dipartimento acquisti dell’ARES Sardegna, il quale, come risulta da atto aziendale relativo al funzionigramma del dipartimento in questione, a pag. 38, (doc. 12), è

articolato nelle seguenti strutture: “- SC Analisi Fabbisogni e Programmazione Acquisti di Area non Sanitaria; - SC Acquisti di Beni Sanitari; - SC Acquisti di Beni non Sanitari e Servizi; - SSD Acquisti per Sanità digitale e Innovazione Tecnologica”, tra le quali non figura quella relativa agli acquisti di servizi di carattere socio-assistenziale della specie di quello previsto dalla traccia in questione.

Invero, l’acquisto di tale specifica tipologia di servizi rientra tra le competenze degli enti locali e, nel caso di specie, dei Comuni, così come previsto dall’art. 3 septies, comma 6, del D. Lgs. n. 502/1992, il quale dispone: “Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Ebbene, tali prestazioni sociali a rilevanza sanitaria comprendono “tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute” (art. 3 septies, comma 2, lett. b), D. Lgs. cit.).

Ancora più evidente risulta essere l’estraneità della materia relativa all’inclusione lavorativa delle persone adulte dello spettro autistico, rispetto alle competenze del dipartimento acquisti di ARES Sardegna. Infatti, l’art. 12, comma 1, della L.R. 28 luglio 2022, n. 14 dispone: “La Regione promuove e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli, il diritto al lavoro delle persone con ASD mediante la realizzazione di percorsi anche innovativi volti alla creazione di opportunità occupazionali, in una logica di superamento di discriminazione o pregiudizi”.

E ancora, al comma 3, precisa: “Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, la Regione si avvale della collaborazione dell’Agenzia ASPAL”.

E ciò trova conferma nel fatto che la Regione Sardegna, con Determinazione n. 796 del 1.08.2024 (doc. 13), approvava l’avviso denominato “INCLUDIS 2024” volto alla

realizzazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, al quale prendevano parte numerosi Comuni del territorio regionale e ciò, ancora una volta, a sottolineare l'estraneità della materia in oggetto a quelle di competenza del dipartimento acquisiti di ARES.

Di qui l'illegittimità degli atti impugnati anche per il profilo in esame.

2.2. L'art. 10 del bando limitava l'oggetto della prova (redazione di un atto o di un provvedimento), tra le altre materie, anche in quella concernente l'“attività di acquisto nel SSN”.

Ebbene, tale attività è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici (oggi D.Lgs 36/2023).

Pertanto, i ricorrenti si aspettavano di dovere redigere un atto o un provvedimento attinente alle procedure d'appalto regolate dalla normativa in questione.

Invece, è accaduto che la traccia assegnata in sede di prova teorico – pratica, postulava la conoscenza di una normativa ulteriore e non prevista tra quelle indicate all'art. 10 del bando.

In particolare, in sede d'esame, i concorrenti venivano chiamati a dare prova del proprio sapere non solo in relazione al D.Lgs n. 36/2023, la cui necessaria conoscenza non è messa in discussione poiché rientrante nella materia relativa all'attività di acquisto del SSN, ma anche in relazione al Codice del Terzo settore, D.Lgs n. 117/2017, il quale, per contro, appare del tutto estraneo alla materia e alle normative di cui alla *lex specialis*.

Nel caso di specie, ne è derivata una penalizzazione di quei concorrenti, come i ricorrenti, che, riponendo il proprio affidamento sulle disposizioni del bando, hanno incentrato la propria preparazione, in vista delle prove di concorso, sulle materie specificamente indicate in quelle disposizioni.

Di qui, l'illegittimità dell'oggetto della prova pratica anche per l'aspetto in questione.

3°) Sui criteri stabiliti per la valutazione della prova pratica: eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.

3.1. In data 02.09.2025, la Commissione Esaminatrice si riuniva per definire i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame.

In particolare, la Commissione Esaminatrice, nel verbale in questione, precisava: “I criteri di valutazione della prova scritta verteranno: - sul grado di conoscenza della materia; - sullo sviluppo logico dell’argomento; - sull’aderenza alla tematica oggetto della prova e livello di aggiornamento; - sulla chiarezza espositiva, proprietà terminologica, conoscenza della normativa/legislazione di riferimento e capacità di sintesi”. Riguardo ai criteri di valutazione della prova teorico – pratica, poi, stabiliva che si sarebbe tenuto conto “- della completezza e coerenza della risposta rispetto al quesito; - della visione strategica e capacità argomentativa; della chiarezza espositiva (proprietà terminologica e capacità di sintesi); - della conoscenza normativa di riferimento”.

Come si vede, sebbene l’eterogeneità delle prove di concorso suggerisse degli obiettivi valutativi differenziati, i criteri fissati dalla commissione per la valutazione della prova scritta e della prova pratica, seppur formulati con terminologie differenti, risultavano essere sostanzialmente i medesimi per entrambe le prove.

Non consta, dunque, che vi sia stato alcuno sforzo da parte della Commissione nell’elaborazione di criteri di valutazione che fossero specificamente preordinati a sondare le conoscenze e le competenze dei concorrenti in relazione alle specificità di cui ogni prova si connotava.

Soprattutto, nella determinazione dei criteri di valutazione relativi alla prova scritta e alla prova pratica, non è stata operata alcuna sostanziale distinzione che tenesse in considerazione le

differenze intrinseche che connotano le due prove d'esame e, pertanto, la Commissione Esaminatrice ha, in definitiva, riproposto il medesimo schema valutativo per entrambe le prove. Tale *modus operandi* è sicuramente manifestamente illogico e contraddittorio.

È evidente, infatti, che la prova teorico – pratica, la quale sarebbe dovuta consistere, come detto, nella redazione di un atto o di un provvedimento, avrebbe dovuto essere valutata non solo in relazione al mero contenuto dell'elaborato, bensì anche, e soprattutto, in rapporto alla forma che detto elaborato doveva rivestire.

Tuttavia, una tale indicazione relativa alla forma e allo stile redazionale dell'elaborato risulta del tutto assente nel caso di specie.

Ne deriva che, criteri valutativi, quali quelli in questione, che non attribuiscono alcun punteggio ai connotati formali che caratterizzano uno specifico atto o provvedimento relativo ad una determinata procedura amministrativa, non risultano idonei a offrire una valutazione complessiva e corretta della prova in oggetto.

Peraltro, nel caso di specie, come ampiamente dedotto, la prova teorico – pratica si è risolta nella stesura di un parere, il quale, a differenza degli atti e dei provvedimenti, non richiede alcuno specifico sforzo redazionale, che, pertanto, non ha costituito oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini dell'attribuzione del punteggio finale.

Di qui l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste che inficia il criterio di valutazione della prova teorico-pratica, e, di conseguenza, la valutazione degli elaborati dei ricorrenti.

4°) Sulla valutazione della prova pratica dei ricorrenti: violazione art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, erroneità dei presupposti e travisamento di fatti.

Fermi i precedenti motivi del ricorso, i quali inficiano radicalmente la prova pratica, con conseguente necessità della sua ripetizione, la valutazione degli elaborati dei ricorrenti è viziata anche *ex se*.

Per il superamento della prova pratica, il bando richiedeva il conseguimento del punteggio minimo di 21/30, pari a 7/10, ossia una soglia superiore alla sufficienza numerica convenzionale (18/30, pari a 6/10).

Si è detto che ricorrenti hanno conseguito un punteggio di poco inferiore alla soglia di sufficienza fissata dal bando in 21/30. E, precisamente: la dott.ssa Cassita, 19/30; gli altri ricorrenti, 18/30.

Ebbene, la valutazione della Commissione, essendo stata espressa in forma esclusivamente numerica, non consente di comprendere la motivazione per la quale la prova pratica dei ricorrenti, pur ritenuta sufficiente (18/30, infatti equivale ai 6/10), non sia stata ritenuta tale da raggiungere il voto minimo di 21/30 (pari a 7/10) richiesto dal bando.

Non si ignora ovviamente che la consolidata giurisprudenza ritiene che l'espressione del giudizio valutativo a mezzo del solo voto numerico sia sufficiente; peraltro, la medesima giurisprudenza, in tal caso, richiede che la Commissione abbia fissato previ criteri di valutazione, tali da consentire di ricostruire l'iter logico che l'ha portata ad esprimere il proprio giudizio negativo sugli elaborati.

Nella specie, però, come dedotto nel precedente terzo motivo, la Commissione Esaminatrice, nel determinare i criteri di valutazione relativi alla prova scritta e alla prova pratica, non ha operato alcuna sostanziale distinzione che tenesse in considerazione le differenze intrinseche che connotano le due prove d'esame e, pertanto, essa, in definitiva, **ha riproposto il medesimo schema valutativo per entrambe le prove.**

Ne consegue che il criterio valutativo generale formulato per la prova pratica, mancando qualsiasi considerazione in ordine alla forma e contenuto dell'atto o provvedimento che avrebbe dovuto essere redatto dai candidati, e, comunque, ai peculiari connotati redazionali che devono essere soddisfatti nella predisposizione di un atto o provvedimento amministrativo, è gravemente carente e del tutto inidoneo a consentire di individuare il percorso logico valutativo che ha condotto la Commissione ad esprimere un giudizio.

Tanto più che, nella specie, uno sforzo motivazionale (anche mediante formulazione di un giudizio letterale e non solo numerico) era particolarmente esigibile, considerato che gli elaborati dei ricorrenti hanno raggiunto o superato la sufficienza convenzionale (18/30), anche se non quella, più elevata (21/30), richiesta dal bando.

Di qui, l'illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione Esaminatrice sulla prova pratica dei ricorrenti; con conseguente necessità di rinnovarlo, ovviamente, a mezzo di altra Commissione Esaminatrice.

* * *

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Rilevato che il ricorso è stato notificato a due controinteressati e che, peraltro, rivestono la qualità di controinteressati tutti i vincitori del concorso e tutti i candidati risultati idonei, per un numero complessivo di 23 controinteressati.

In considerazione dell'elevato numero dei controinteressati e della circostanza che i ricorrenti non possiedono gli indirizzi degli stessi, si chiede che Codesto Ecc.mo Tar, ai sensi dell'art. 49, comma 3, 52, comma 2, CPA e 151 CPC, ove occorra, previo ordine all'Amm.ne di comunicare ai ricorrenti gli indirizzi dei soggetti di cui sopra, voglia autorizzare i ricorrenti ad integrare contraddittorio nei confronti dei soggetti medesimi, mediante notifica del ricorso per pubblici

proclami, e, segnatamente, a mezzo di pubblicazione dello stesso nel sito internet istituzionale di ARES Sardegna.

Istanza per la concessione di idonee misure cautelari

Quanto al *fumus* si richiamano le censure formulate col ricorso.

Riguardo al *periculum in mora* esso è *in re ipsa* in considerazione del fatto che, per un verso, l'esclusione dal concorso *de quo* priva i ricorrenti della possibilità di acquisire nell'immediato la qualifica dirigenziale cui essi ambiscono ed il relativo *status* giuridico ed economico, e, per altro verso, nelle more della definizione del presente ricorso, i vincitori verrebbero immessi in ruolo, rendendo così più difficoltosa la tutela specifica cui auspicano i ricorrenti nel caso di esito favorevole del gravame.

D'altra parte, la sospensione degli atti impugnati risponde anche ad un interesse dell'Amm.ne, in quanto le eviterebbe di portare ad esecuzione atti illegittimi e di dover risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai ricorrenti nelle more del giudizio, qualora il ricorso venisse accolto.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto Ecc.mo Tar, in via cautelare, previa integrazione del contraddittorio come da superiore istanza, voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati o comunque voglia adottare ogni altra misura cautelare idonea a salvaguardare gli interessi dei ricorrenti nelle more della decisione di merito, anche nella forma del *remand* all'Amm.ne perché proceda al rinnovo interinale della procedura impugnata.

P.Q.M.

si chiede che Codesto Ecc.mo Tar Sardegna, voglia giudicare:

- In rito: autorizzando l'integrazione del contraddittorio come da istanza di cui sopra;

- In via cautelare: sospendendo gli atti impugnati e/o concedendo le misure cautelari, ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli interessi dei ricorrenti nelle more della decisione di merito;

- nel merito: annullando i provvedimenti impugnati;

- con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Il ricorso verte in materia di pubblico impiego; quindi, si assolverà un contributo unificato dimezzato pari ad € 325,00=

Cagliari, lì 18.12.2025

Avv. Enrico Salone

Avv. Carolina Salone

Seguono: procure alle liti